



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Gennaro Iacone

Presidente

dott.ssa Maria Chiodi

Consigliere

dott.ssa Milena Cortigiano

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12.11.2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2536/18 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, anche quale procuratore speciale della SCCI S.p.a, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n. 4

Appellante

E

CHIACCHIO Domenico, rappresentato e difeso dall' avv. Ernesto Palumbo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore

Appellato

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Francesco Forzati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.12.2014, contro INPS, SCCI S.p.a ed Equitalia Sud S.p.a., Chiacchio Domenico proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02876201400003525000, notificatagli il 24.11.2014, diretta alla riscossione dei crediti contributivi di titolarità dell'INPS portati dalle cartelle di pagamento n. 02820080028977400501 e 02820080037235901501.

Dedotta *“l'inesistenza giuridica della cartella di pagamento n. 02820080028977400501 e della cartella di pagamento n. 02820080037235901501, poste a base dell'impugnato provvedimento per omessa compilazione della relata di notifica e per decadenza dai termini di notifica”* ed eccepita la *“intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 9 e 10 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995”*, chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare la inesistenza giuridica, la nullità assoluta, la illegittimità o l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e delle suddette cartelle di pagamento *“per i vizi della notifica delle stesse”* e/o di dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione e, in ogni caso, di accertare la prescrizione del credito e disporre, nel caso di avvenuta iscrizione ipotecaria, la revoca o la cancellazione della stessa, con vittoria di spese e competenze del giudizio (cfr. ricorso di primo grado).

Si costituiva Equitalia Sud S.p.A., eccependo di aver provveduto correttamente a notificare le cartelle di pagamento e sostenendo che il termine di prescrizione del credito era decennale; produceva estratti di ruolo e chiedeva il rigetto del ricorso.

Si costituiva l'INPS, anche in qualità di procuratore speciale della SCCI S.p.a., eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 e 29 del d. lgs. 46/99; rileva, inoltre, che la prescrizione del crediti contributivi era stata interrotta dalla notifica delle cartelle di pagamento, da un fermo del 2014 e da pagamenti parziali del ricorrente dal 2012; chiedeva il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 1402/2018 il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, accertata preliminarmente la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente a fronte della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata al ricorrente in data 24.11.2014 prodotta in atti e diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento n. 02820080028977400501 e 02820080037235901501, rilevava, a sostegno dell'accoglimento del ricorso, che *“l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti contributivi portati dalle cartelle di pagamento opposte è la notificazione della*

comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02876201400003525000 (notificata il 24.11.2014)” (cfr. sentenza impugnata).

Concludeva, rilevando che *“deve dichiararsi che i crediti contributivi portati dalle cartelle opposte sono prescritti, dovendosi dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dei citati crediti. Deve, inoltre, dichiararsi l’illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 02876201400003525000, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi ormai prescritti portati dalle suddette cartelle”*; poneva, infine, a carico dell’INPS e di Equitalia Sud S.p.A. le spese di lite, in considerazione della loro soccombenza. Ricorreva in appello l’INPS ed, eccepita preliminarmente la carenza di interesse ad agire del Chiacchio, contestava la sentenza impugnata in considerazione della inammissibilità, per tardività, dell’opposizione ex art. 24 e 29 del D. lgs. 46/1999; ribadiva, inoltre, che avverso entrambe le cartelle di pagamento il ricorrente aveva presentato istanze di dilazione di pagamento, con interruzione dei termini di prescrizione. Concludeva per la riforma dell’impugnata sentenza con integrale rigetto dell’opposizione proposta da Chiacchio Domenico e, in via graduata, per la limitazione della pronuncia ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. con riferimento al ruolo esattoriale, detratti i pagamenti già effettuati dal contribuente e riscossi dal concessionario, con vittoria o, in subordine, compensazione delle spese del doppio grado.

Si costituiva Chiacchio Domenico; eccepita l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., contestava la fondatezza del ricorso in appello e ne chiedeva il rigetto.

Si costituiva, altresì, Agenzia delle Entrate Riscossione ed aderiva alla richiesta dell’appellante INPS di riforma della sentenza impugnata.

All’odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare formulata da Chiacchio Domenico di inammissibilità dell’appello, per assenza di specifici motivi di censura e omessa indicazione delle statuizioni e delle parti di motivazione della sentenza oggetto di gravame, nonché delle modifiche da apportarsi, va disattesa anche tenuto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando*

alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cassazione SS.UU. 27199/2017).

Le disposizioni di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. non vanno interpretate in modo formalistico, ma nel senso di una necessaria comprensibilità dei punti contestati e delle censure e, nel caso in esame, dal tenore dell'atto risultano sia le parti della sentenza contestate, sia le censure formulate, sia, infine, le modifiche richieste.

L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare.

L'INPS ha reiterato le eccezioni, già formulate in primo grado, di inammissibilità, per tardività, del ricorso in opposizione per violazione dei termini di cui agli articoli 24 e 29 del decreto legislativo 46 del 1999.

L'art. 24 del d. lgs. n. 46/99 prevede che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, a pena di inammissibilità, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).

Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza; nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d. lgs. 46/99.

Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d. lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass. n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).

L'art. 29, co. 2, del d. lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.

Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.

Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento; quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d. lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).

Il difetto originario può ravvisarsi "allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).

Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché "si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo" (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.

Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).

Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..

L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.

La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.

Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c..

Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).

La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).

In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.

E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.

Tanto premesso e venendo al caso in questione nel ricorso in opposizione, depositato in data 15 dicembre 2014, Chiacchio Domenico ha, innanzitutto, eccepito la *“l'inesistenza giuridica della cartella di pagamento n. 02820080028977400501 e della cartella di pagamento n. 02820080037235901501, poste a base dell'impugnato provvedimento per omessa compilazione della relata di notifica e per decadenza dai termini di notifica”* (cfr. Motivi di cui alla pag. 2 del ricorso).

In particolare, ha sostenuto alla base della comunicazione preventiva “vi sono: 1) la cartella di pagamento n. 02820080028977400501 che risulterebbe notificata in 23.11.2012 e 2) la cartella di pagamento n. 02820080037235901501 che risulterebbe notificata in 23.11.2012 allo stesso quale coobbligato in solido della società O.V.E.R.I.C. SUD s.n.c. di Chiacchio Domenico e C. ... , di cui l’opponente era socio e coobbligato in solido con De Pascale Michelina. Ebbene, entrambe le dette cartelle di pagamento sono assolutamente inesistenti per gravi vizi (tra l’altro, omessa compilazione della relata di notifica consegnata al coobbligato e per decadenza dei termini di notifica)” (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso in opposizione). Inoltre, secondo il ricorrente Chiacchio, “... è impossibile desumere la data di notifica, le generalità del notificatore, il soggetto nelle cui mani è stato consegnato l’atto, la sottoscrizione del ricevente; le stesse, inoltre, risultano sottoscritte con firma totalmente illeggibile del notificatore, tutti elementi che rendono le cartelle non semplicemente nulle, bensì giuridicamente inesistenti ...” (cfr. pag. 4 del ricorso).

Nello stesso ricorso Chiacchio Domenico ha dato atto di procedere al deposito, tra gli altri, dei seguenti documenti:

“copia cartella di pagamento n. 02820080028977400501 notificata in 23.11.2012 a Chiacchio Domenico quale coobbligato in solido della società O.V.E.R.I.C. SUD s.n.c. di Chiacchio Domenico e del socio De Pascale Michelina”;

“copia cartella di pagamento n. 02820080037235901501 notificata in 23.11.2012 a Chiacchio Domenico quale coobbligato in solido della società O.V.E.R.I.C. SUD s.n.c. di Chiacchio Domenico e del socio De Pascale Michelina”.

Dal contenuto del ricorso emerge che le doglianze del Chiacchio non riguardano l’omessa notifica delle cartelle, che lo stesso opponente ha depositato (cfr. produzione di primo grado ridepositata con modalità telematica dall’appellato Chiacchio), ma solo vizi della notifica.

Ciò posto, ribadisce il Collegio, con il conforto della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di addebito relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l’irregolarità formale della cartella o dell’avviso di addebito (che costituiscono titolo esecutivo) o vizi della notifica, l’opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l’art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l’art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l’opposizione nel merito della pretesa azionata).

L’opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall’art. 617 c.p.c.; ai sensi della predetta disposizione le opposizioni relative alla regolarità formale

del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).

Nel caso di specie, l'opposizione è stata proposta dal Chiacchio solo in data 15.12.2014 a fronte di due cartelle notificate al contribuente in data 23.11.2012, come emerge dallo stesso ricorso in opposizione.

Va, dunque, rilevata la tardività della opposizione sia per quanto concerne i vizi formali (stante il decorso del termine di venti giorni dalla notifica del 23.11.2012), sia per quanto concerne il merito della pretesa e l'eventuale prescrizione del credito a decorrere dalla maturazione dello stesso (stante il decorso del termine di 40 giorni di cui all'articolo 24 del D. l.vo 46/1999 dalla notifica del 23.11.2012).

Per le ragioni sopra esposte, l'appello dell'INPS va accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va disposto il rigetto delle domande formulate in primo grado da Chiacchio Domenico.

L'esito contrapposto dei due gradi di giudizio, le ragioni della decisione e la qualità delle parti inducono, tuttavia, a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

la Corte così decide:

- a) in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte in primo grado da Chiacchio Domenico;
- b) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Napoli, 12.11.2021

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Milena Cortigiano

Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone